

COMUNE DI TORGIANO (Perugia)



Regolamento per la TARI A MISURA dal 01.01.2020

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29/09/2020

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 PRESUPPOSTO
- Art. 3 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- Art. 7 TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA
- Art. 12 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 13 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 14 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 15 PIANO FINANZIARIO
- Art. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 17 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 19 ZONE NON SERVITE
- Art. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 21 INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
- Art. 22 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 22 BIS RIDUZIONE APPLICAZIONE TRIBUTO EMERGENZA COVID-19
- Art. 23 RIDUZIONI TARIFFARIE
- Art. 24 RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 25 TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 26 TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 28 RISCOSSIONE
- Art. 29 RATEIZZAZIONE
- Art. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 31 IMPORTI MINIMI
- Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 34 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, avendo il Comune di Torgiano realizzato un sistema di misurazione puntuale della volumetria di rifiuti conferiti al servizio pubblico, istituisce e disciplina la TARI a misura - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI ai sensi del comma 641 della L.147/2013 è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Si intendono per:

- a) locali, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici adibite ad altre destinazioni, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta ai sensi dei c.c. 642,643,644 della L.147/2013 da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete, (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto dei lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono in maniera continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio della agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; rimangono assoggettate al tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in maniera continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati, speciali non assimilati e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sia per la particolare attività esercitata, la superficie complessiva dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito indicate viene ridotta forfetariamente delle percentuali a fianco riportate:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
N. Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
1 Lavorazione del ferro	50%

2 Lavorazione del legno, restauratori	50%
3 Lavorazione di materiali lapidei	40%
4 Stamperie - Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie	60%
5 Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60%
6 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
7 Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
8 Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50%
9 Riparazione autoveicoli, carrozzerie, elettrauto, gommisti	50%
10 Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi	50%
11 Lavanderie, tintorie	50%
12 Macellerie, pescherie	20%
13 Altre industrie manifatturiere	40%
14 Servizi di parrucchieria, estetista, solarium	20%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.

La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e l'imputazione in sede di conguaglio da parte del Comune delle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 7

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI a misura è corrisposta su base tariffaria in base alla tariffa commisurata all'anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento e di misurazioni puntuali del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero la misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L.n.248 del 31/12/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi previsti dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti.
4. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile (TV). La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel Piano Finanziario.
5. La parte variabile della tariffa a misura può essere suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, ripartite sulla base della percentuale indicata nella delibera di approvazione delle tariffe. La suddivisione tra le 2 quote, vede TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99 e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.

ART. 12

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) * Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile è suddivisa tra le 2 quote. TV1 è calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99.

TV2 è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd (n) = Quv * Cu$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti.

ART. 13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \Sigma ap Stot(ap) * Kc (ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile è suddivisa tra le 2 quote. TV1 è calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99.

TV2 è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente nella Delibera di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

ART. 14

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa a misura secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente e si ispira alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del rifiuto secco residuo "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

- Sistema a transponder. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata dal prodotto del numero di conferimenti effettuati per il peso specifico medio; quest'ultimo è calcolato periodicamente ed indicato nella delibera di approvazione del piano tariffario delle tariffe.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti utilizzano le modalità di conferimento di cui al regolamento di igiene urbana. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati in farmacie e negozi sul territorio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, pile esauste).

4. Non saranno raccolti i rifiuti esposti con modalità non conformi rispetto a quelle indicate dal regolamento di igiene urbana. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 15

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013.

Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto si fa riferimento, in ogni caso, alla prevalente attività effettivamente svolta (consuntivamente valutato sia il codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., sia all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA). In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. Le attività economiche non riconducibili esplicitamente all'elenco di cui al D.P.R. 158/1999 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.)

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Per le abitazioni e pertinenze intestate a utenze non domestiche, salvo diversa dichiarazione, il numero degli occupanti è pari a 3.

Art. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della Tari per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999

2. Per le utenze domestiche occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quella la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con la modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Dal numero complessivo dei componenti sono esclusi quelli che, per un periodo superiore a 183 giorni all'anno, risultano:

a) ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero o residenziali, comunità socio educative, istituti penitenziari e altre strutture residenziali,

b) residenti o dimoranti nel caso di servizi di volontariato, studio o attività lavorative all'estero o in altro comune con distanza superiore a 100 km.

In entrambi i casi, se il titolare dell'utenza sia anche l'unico occupante, verrà decurtata la quota variabile della tariffa.

Per usufruire di tale riduzione l'intestatario dovrà darne comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione/variazione di cui al successivo art. 28; in caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione verrà applicata dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari a 1. Qualora il soggetto indicato al comma 3 sia stato l'ultimo occupante dell'immobile il numero dei componenti verrà stabilito pari a 1.

5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che variano il numero dei componenti nel corso dell'anno per scissione del nucleo familiare, il dovuto verrà ricalcolato considerando il numero esatto dei componenti dalla data di decorrenza della variazione fino al 31 dicembre dietro presentazione di istanza di variazione presentata dal contribuente.

Art. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui la detenzione o il possesso terminano.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 28.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

4. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 19

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero in tutto il territorio comunale essendo lo stesso totalmente servito dalla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto ai contribuenti coinvolti è ridotto dell'80%.

Art. 21

INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Ai contribuenti TARI, con utenza della categoria "domestica", che conferiscono in qualità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino all'abbattimento totale della parte variabile del tributo senza altra forma di rimborso del credito accumulato.

2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento.

3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione dei rifiuti particolarmente inquinanti. L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

Quantità ponderata (Kg) Incentivo (Euro/Kg)

- da 0 a 149,99 Kg ponderati | 0,00 Euro

- da 150 a 1.000 kg ponderati | 0,07 Euro ogni Kg

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso l'isola ecologica ponderata con i seguenti coefficienti qualitativi:

MATERIALE	COEFF. DI PONDERAZ.
CARTA E CARTONE	0,8
IMBALLAGGI IN VETRO, PLASTICA E LATTINE	1,0
INGOMBRANTI NON FERROSI (divani, poltrone, materassi, persiane, .)	0,1
INGOMBRANTI FERROSI (tubi, scaffalature, reti, fusti, ecc.)	0,4
R1 (Freddo e Clima) - R2 (Altri Grandi Bianchi) - R3 (Tv e Monitor)	0,5
R4 (Piccola Elettronica) - R5 (Neon e sorgenti luminose)	1,0
LEGNO e POTATURA	0,5
PILE ESAUSTE E BATTERIE AL PIOMBO - VERNICI E SOLVENTI – FARMACI - BOMBOLETTE SPRAY	1,0
OLII USATI (Vegetali e Minerali)	2,0

4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le qualità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate annualmente con la deliberazione di l'approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti dell'anno precedente.
5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata una apposita tessera magnetica personale denominata "ECOCARD" da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto della società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.
7. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.
8. Non è previsto il cumulo della pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

ART. 22

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche viene annualmente concessa, a conguaglio, una riduzione progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così recuperati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti assimilati.

ART. 22 BIS

RIDUZIONI ANNO 2020

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, limitatamente all'anno 2020, in considerazione dell'emergenza COVID – 19 ed alla luce del principio "chi inquina paga":
 - le utenze non domestiche classificate alle categorie di cui al DPR 158/1999 N. 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30, sottoposte a sospensione parziale o totale per decreto legge, usufruiscono di una riduzione pari alla tariffa applicata dal giorno 12 marzo 2020 al giorno 13 maggio 2020;
 - le utenze non domestiche classificate alle categorie di cui al DPR 158/1999 N. 3 – 9 -10 – 14 – 25 – 26 – 28 – 29, avendo comunque subito una riduzione dell'afflusso di clienti e/o della produzione dei rifiuti a causa delle misure di divieto e restrizione degli spostamenti delle persone a seguito dei D.P.C.M. 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° e 10 aprile, beneficiano di una riduzione della tariffa fissa e della tariffa variabile 1 del 5%;
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, limitatamente all'anno 2020, gli intestatari Tari di utenze domestiche, nel cui nucleo familiare un componente sia risultato beneficiario del bonus alimentare di cui all'Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, beneficiano di una riduzione del tributo secondo le seguenti modalità:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO RIDUZIONE
1	€ 30,00
2	€ 40,00
3	€ 50,00
4	€ 60,00
5	€ 70,00
6 +	€ 80,00

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con altre riduzioni/agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 23

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art.1della lettera d) comma 659, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residente all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno – riduzione del 30%.
 - b) ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 810 nella seguente ipotesi: una ed una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso – riduzione del 66,66%.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 660, legge n.147/2013 la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni con ISEE non superiore ad € 12.000,00 – riduzione del 33,33% (ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l'eventuale presenza di badante ivi domiciliata o residente).
- b) abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n.104/92 – riduzione del 33,33%.
- c) per un periodo di due anni, le utenze non domestiche relative a nuove attività avviate nel Comune di Torgiano - riduzione del 33,33%. Per fruire di tale riduzione gli interessati sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti contestualmente alla dichiarazione TARI di inizio occupazione/detenzione.
- d) agli agriturismi si applica la tariffa degli alberghi (con o senza ristorante) ridotta del 50%.
- e) alle strutture ricettive quali B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti locati ad uso turistico si applicano le tariffe dell'utenza domestica con numero occupanti pari ad 1, oltre ad eventuali residenti.
3. Le riduzioni indicate ai commi 1 e 2 non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato che deve essere avanzata entro il termine di presentazione della dichiarazione/variazione di cui al successivo art. 28. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 24

RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare a Gestore apposita auto dichiarazione di impegno a praticare continuamente e in modo corretto il compostaggio domestico. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione di rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centootanta tre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per il giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune o al Gestore, in caso di affidamento del servizio allo stesso la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze Domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso al contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell'anno successivo con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine, la cessazione decorrerà dalla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto dal soggetto subentrante. Il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo al periodo compreso tra il giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione e il termine del periodo di riferimento, comprendente la data dell'avvenuta cessazione, per cui il tributo comunale sui rifiuti è stato pagato o addebitato.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 28

RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212.
3. Il Consiglio Comunale delibera ogni anno i termini di scadenza e il numero delle rate dei pagamenti della tassa rifiuti (TARI). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate alle scadenze stabilite, il Comune provvederà a notificare al contribuente anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di

liquidazione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il Comune provvederà a notificare al contribuente avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente.

Art. 29

RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione della TARI deve essere richiesta e può essere accordata in base all'apposito Regolamento comunale relativo alla rateizzazione dei tributi comunali.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla rata del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.

2. Laddove possibile il credito spettante verrà compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora il contribuente non sia più soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 art.1 dell'art.1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 12,00.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica,

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati da presentare per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertamenti di cui ai commi 179-182, art. 1 della L.296/2006, ove nominati.

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia il trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- di provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui alle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, complessivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che gli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 33**RISCOSSIONE COATTIVA – ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

Ai sensi della Legge del 27/12/2019 n. 160, gli atti di riscossione emessi dagli enti a partire dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

L'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

ART. 34**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

<> ----- <>